



Circolare informativa n. 09 del 28 novembre 2023

LAVORO OCCASIONALE IN AGRICOLTURA, NASPI E DIS-COLL

Ricordiamo che la Legge di Bilancio 2023 ha introdotto in **agricoltura** e per il **solo biennio 2023-2024** una nuova figura contrattuale:

le **prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato**

Trattasi di prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale, di natura stagionale, di durata limitata non superiore a 45 giornate annue per singolo lavoratore.

I soggetti a cui possono accedere sono:

- disoccupati e percettori di misure di sostegno al reddito (come Naspi o Dis-coll, reddito di cittadinanza o ammortizzatori sociali);
- pensionati di vecchiaia o di anzianità;
- giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un'università;
- detenuti, ammessi al lavoro all'esterno, o soggetti in semilibertà.

Il datore di lavoro, prima dell'inizio del rapporto di lavoro, acquisisce un'autocertificazione resa dal lavoratore in ordine alla propria condizione soggettiva, pena la sanzione da 500 a 2.500 euro per ogni giornata laddove, da una successiva verifica, risulti che effettivamente il lavoratore non possedeva i requisiti soggettivi per una legittima assunzione.

Il compenso, determinato sulla base della retribuzione stabilita dai contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro, è:

- pagato dal datore di lavoro,
- esente da qualsiasi imposizione fiscale,
- compatibile con lo stato di disoccupazione o di inoccupato entro il limite di 45 giornate di prestazione per anno civile,
- cumulabile con qualsiasi tipologia di trattamento pensionistico,
- soggetto a normale contribuzione Inail ed a contribuzione previdenziale ed assistenziale agricola.

In tema di **compatibilità e cumulabilità**, l'Inps con circolare n. 89/2023 ha precisato che:

(...) il beneficiario delle indennità di disoccupazione NASpl e DIS-COLL può svolgere prestazioni di lavoro occasionale in agricoltura entro il predetto limite di quarantacinque giornate di prestazione per anno civile, senza obbligo di comunicazione all'INPS del compenso derivante dalle stesse.

Pertanto, (...) i compensi (...) sono interamente cumulabili con le richiamate indennità di disoccupazione che non saranno, quindi, soggette a sospensione, abbattimento o decadenza (...).

Inoltre, (...) la contribuzione versata dal datore di lavoro e dal lavoratore per lo svolgimento delle prestazioni lavorative occasionali in agricoltura è da considerare utile ai fini di eventuali successive prestazioni di disoccupazione, anche agricola.

Si evidenzia, (...) l'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni di disoccupazione NASpl e DIS-COLL gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro occasionale agricolo.

Per ulteriori informazioni si rimanda al nostro Approfondimento n. 5/2023.
Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.